



**TRIBUNALE
DI NAPOLI**



**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI**

CONVENZIONE

ai sensi dell'Articolo 37/4 e 5 comma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111 per la formazione professionale negli uffici giudiziari.

TRA

Tribunale di NAPOLI, codice fiscale 80016480636, rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Elisabetta GARZO, nata a napoli, il 13/07/1955, domiciliata per la carica presso la sede del Tribunale, sita in Napoli, Piazza Porzio, Centro Direzionale, C.A.P. 80143, tel. 081/223973-2239722 mail presidenza.tribunale.napoli@giustizia.it, maria.balletti@giustizia.it; antonietta.sossi@giustizia.it; debora.marotta@giustizia.it; ufficioinnovazione@giustizia.it, di seguito indicato per brevità come Tribunale

E

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita IVA 00876220633, in persona del Direttore pro tempore, Prof. Antonio CAVALIERE, nato a Tricarico (Matera) il 22.1.1967, domiciliato presso la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sita in Corso Umberto I, n. 38 - C.A.P. 80138 - tel. 081/2536173, fax 081/2536172, e-mail a.cavaliere@unina.it, daniela.ghilardi@unina.it, francesca.cuccurullo@unina.it.

PREMESSO CHE

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante le conoscenze dirette delle attività giurisdizionali civili e penali svolte presso l'Ufficio Giudiziario del Tribunale di Napoli e realizzare momenti di confronto tra studio teorico ed attività pratica nell'ambito dei processi formativi, le Università - ai sensi dell'art. 18 co. 1 lettera a) della L. 24 giugno 1997, n. 196 e del Regolamento di attuazione di quest'ultima di cui al DM. n. 142 del 25 marzo 1998 - possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore degli studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico nonché dei laureati entro i 18 mesi dal compimento degli studi universitari;
- che la Circolare prot. n. 1152 del 21 novembre 2002 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, ha invitato tutti gli uffici giudiziari ad avvalersi delle possibilità offerte dall'art. 18 della citata legge n. 196 del 1997, poiché

“i tirocini formativi possono rappresentare un efficace strumento per promuovere l’interesse per l’accesso all’Amministrazione della Giustizia e per contribuire alla formazione di potenziali soggetti, appartenenti al settore delle libere professioni, i quali possano costituire per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, interlocutori adeguatamente informati sugli aspetti amministrativi, fiscali ed organizzativi degli Uffici Giudiziari”;

- che il C.S.M. con delibera del 19 luglio 2007, pratica n. 32/RI/2007, ha stabilito le linee guida delle convenzioni tra i dirigenti degli Uffici Giudiziari da una parte e le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali dall'altra, con oggetto lo svolgimento di tirocini e di stage formativi da parte di laureati in Giurisprudenza iscritti alle predette Scuole, all’interno degli Uffici Giudiziari stessi;
- che il C.S.M. con delibera del 23 gennaio 2008, pratica N. 67/RI/2007, ha tra l’altro ribadito l’orientamento favorevole "allo svolgimento di attività formative presso gli uffici giudiziari di studenti e neolaureati in Giurisprudenza che possano consentire un rapporto proficuo tra mondo accademico ed attività giurisdizionale ed un’educazione dei futuri giuristi più completa e collegata alla pratica, indipendentemente dalle scelte professionali che ciascuno di essi compirà in seguito”;
- che la vigente legislazione universitaria contempla la stipula di convenzioni per l’uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché la stipula di convenzioni per la sperimentazione di nuove modalità didattiche volte a rendere più proficuo l’insegnamento;
- che con registrazione Corte di Appello di Napoli n. 16101 del 13/06/2006 è stata autorizzata l’adozione di una Convenzione col Ministero della Giustizia - Corte d’Appello di Napoli - Ufficio Formazione, con sede in Napoli Centro Direzionale presso la Corte d’Appello, Segreteria della Presidenza, codice fiscale 80016320634, finalizzata allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d’Appello di Napoli da parte degli allievi iscritti ai corsi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Convenzione effettivamente sottoscritta dal Rettore della Università di Napoli Federico II e dal Presidente della Corte d’Appello di Napoli unitamente al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli e poi registrata agli atti della Scuola di Specializzazione col n. 533 del 19.7.2006;
- che il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Promotore con delibera n. 17 del 05/05/2009 ha approvato l’adozione di uno schema tipo di convenzione;
- che con delibera del Senato Accademico n. 18 del 27/04/2009 è stata autorizzata l’adozione della presente Convenzione che non differisce nei contenuti dalla predetta Convenzione sopracitata, ma ne costituisce un’estensione in ragione delle specifiche esigenze organizzative del Soggetto Ospitante;
- che è comune intenzione delle parti contraenti sostenere i tirocini previsti per gli allievi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II attraverso lo svolgimento di attività formative

professionalizzanti e di orientamento da svolgersi presso gli Uffici Giudiziari civili e penali all'interno del Tribunale Ordinario di Napoli

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La premessa è patto.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno del 1997, n. 196, il Tribunale Ordinario di Napoli (**soggetto ospitante**) si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli allievi iscritti ai Corsi di Studio della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II su proposta del Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, recante "Regolamento attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97".

Il tirocinio di formazione e di orientamento - in conformità dell'art. 18 co. 1 lettera d) della legge n. 196/97 - non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da uno o più "Tutors", designati dal Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e da uno o più "magistrati di riferimento per il tirocinio", designati dal Presidente del Tribunale di Napoli, in veste di interlocutori dei tutori accademici.

Articolo 4

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del "tutore accademico" e quello del "magistrato di riferimento per il tirocinio";
- la durata del tirocinio, corrispondente a 50 (cinquanta) ore comprese nell'anno accademico di riferimento;
- la specifica struttura (reparto, ufficio, ecc.) ove si svolgerà il tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la singola struttura;
- le specifiche attività consentite al tirocinante.

Articolo 5

Le attività da espletarsi nel corso del tirocinio sono dirette ad integrare la formazione degli Specializzandi sul piano applicativo. In particolare tali attività comprendono la partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche di giurisprudenza e di dottrina, la formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei

supporti informativi, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, l'eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili.

Per il settore civile, e col consenso delle parti processuali, ai tirocinanti è consentita la frequenza di tutte le udienze con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità.

Per il settore penale, la partecipazione dei tirocinanti è limitata alla fase dibattimentale.

Sono esclusi dall'attività di tirocinio tutti quei compiti che non rivestono una valenza formativa quali, a mero titolo esemplificativo, il disbrigo di pratiche di cancelleria ovvero di carattere amministrativo.

Articolo 6

Ogni progetto formativo è sottoscritto dal "tutore accademico" e dal "magistrato di riferimento per il tirocinio" come rispettivamente designati a norma del precedente art.3.

Il progetto formativo è altresì sottoscritto dal tirocinante quale assunzione degli obblighi di condotta connessi al tirocinio.

I progetti formativi, a cura della Segreteria Didattica della Scuola, dovranno essere trasmessi, dopo la stipula della presente Convenzione e prima dell'inizio dell'attività di tirocinio, all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università, il quale procede alle dovute verifiche amministrative, alla registrazione dei tirocinanti ai fini della copertura assicurativa in qualità di specializzandi, all'inoltro nei tempi prescritti a tutti i soggetti interessati.

Articolo 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a rispettare gli orari di lavoro dei dipendenti presso le strutture ospitanti;
- ad attenersi ai vincoli di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai servizi offerti o potenziali, ai processi operativi, ai dati, informazioni o conoscenze e, comunque, alle notizie relative ad ogni altra attività o caratteristica delle specifiche strutture ospitanti acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 8

Lo svolgimento del tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario costituirà per il tirocinante impegno esclusivo per tutta la sua durata, salva la possibilità per il tirocinante di essere destinatario di una borsa di studio o comunque di un contributo finanziario.

Articolo 9

Onde garantire la terzietà e l'imparzialità, anche apparente, dell'Ufficio presso il quale il tirocinante svolge il tirocinio, l'attività di tirocinio determina incompatibilità dello studio legale di eventuale appartenenza del tirocinante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale si svolge il tirocinio.

Articolo 10

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto, in qualsiasi momento, dal Capo dell'Ufficio della struttura ospitante per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per l'accertata inidoneità di quest'ultimo e, infine, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

In caso di interruzione da parte del tirocinante dell'attività prevista dal progetto formativo, ovvero di mancato svolgimento della stessa per qualsiasi ragione, il Tribunale di Napoli dovrà darne comunicazione alla Segreteria Didattica della Scuola di Specializzazione.

Articolo 11

Al termine del tirocinio il magistrato di riferimento per il tirocinio rilascerà, per ciascun tirocinante un attestato circa l'esito positivo del tirocinio sulla base del complessivo impegno dimostralo dal tirocinante.

La detta scheda finale viene trasmessa alla Segreteria Didattica della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e viene inclusa tra gli atti della carriera degli allievi in vista delle valutazioni di profitto demandate al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

In merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 e degli art. 65 e 66 del Decreto Legislativo art. 230/95 e succ. mod. ed integr., in relazione all'attività degli studenti svolte in strutture esterne all'Ateneo, spetta al Datore di lavoro dell'Ateneo (il Rettore) effettuare l'informazione e la formazione, fornire di dispositivi di protezione individuali e sottoporre alla sorveglianza sanitaria e medica i lavoratori dipendenti ed equiparati, qualora esposti ai rischi previsti dalle suddette normative. È, invece, a carico del Datore di Lavoro della struttura ospitante garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature eventualmente utilizzate.

Articolo 13

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

In caso di infortunio occorso al tirocinante, considerato che a decorrere della data di entrata in vigore del D.P.R. 9/4/99 n. 156 - 18 giugno 1999 - la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi dalle Università statali per le finalità previste dall'art. 1 del D.I. n. 142/98 è assicurata mediante la Speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, il Soggetto Ospitante è tenuto:

- a) denunciare l'infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si è verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni;
- b) denunciare l'infortunio alla sede INAIL competente, entro e non oltre 2 (due) giorni, decorrenti da quello in cui ne ha avuto conoscenza. Tale denuncia dovrà essere corredata da certificato medico. Copia dell'intera documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere inviata per conoscenza al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegate, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 14

Alla presente Convenzione potranno eventualmente seguire protocolli volti a disciplinare aspetti specifici delle attività di tirocinio.

Articolo 15

La presente Convenzione decorre dalla data apposta in calce ed ha durata di quattro anni solari, salvo recesso anticipato di una delle due parti da comunicare all'altra con un preavviso di almeno tre mesi a mezzo raccomandata AR.

Al termine della durata quadriennale della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Napoli, lì

**LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott.sa Elisabetta GARZO)**

**IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
(Prof. Antonio CAVALIERE)**